

STATUTO

SOC. COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LORETO APRUTINO PE VIA ROMA
50/2

Numero REA: PE - 70050

Codice fiscale: 00422430686

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Registrato a Pescara 1

il 12 APR. 2005

N. di repertorio 92097

N. di raccolta 15121

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventitrè del mese di marzo in Loreto Aprutino nei locali della Biblioteca Comunale alla via IV Novembre, alle ore diciannove e minuti trenta.

Innanzi a me Dott.sa Erminia Amicarelli, notaio in Pescara iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane, con il mio consenso, dal comparente che ha i requisiti di legge,

è presente:

- CHIAVAROLI PATRIZIA nata a Loreto Aprutino (PE) il 31 marzo 1962, ivi residente via Aldo Moro n. 25/2, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SOC. COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO A R.L.", con sede in Loreto Aprutino via Roma n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 00422430686.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria della detta cooperativa convocata in questo giorno luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento dello statuto sociale al D.Lgs. n. 6 del 170/01/2003 e D.Lgs. 310/04 con variazione di gran parte degli articoli;

- varie ed eventuali.

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che assume la presidenza per concorde volontà dei presenti la signora CHIAVAROLI PATRIZIA la quale dichiara validamente costituita l'assemblea essendo presenti numero diciassette soci su diciassette soci in proprio e per delega e l'intero organo amministrativo e pertanto atta a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente espone i motivi per cui si rende necessario procedere all'adozione del nuovo statuto conforme al Decreto Legislativo n. 6/2003 e 310/04 dando lettura di tutti gli articoli, così come modificati.

Il Presidente, quindi, invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

a) di approvare ed adottare il nuovo statuto sociale conforme al Decreto Legislativo 6/2003 e 310/04, nel modo seguente:

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Si è costituita con sede in Loreto Aprutino, la società Cooperativa denominata "SOC. COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO". Essa è costituita per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 08/11/91 n. 381 oltre a quanto specificato negli articoli 3 e 4.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, sede, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze al di fuori del territorio comunale. Su delibera dell'Organo Amministrativo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

ART. 2 - La cooperativa ha la durata di anni 50 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

-----SCOPO - OGGETTO-----

ART. 3 - Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di offrire una serie di servizi sociali a Enti Pubblici, o unità private ecc..., in modo da soddisfare sia i bisogni più immediati sia di interpretare e risolvere le esigenze di carattere sociale, culturale, ricreativo della comunità e delle persone. La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità prevalente a norma dell'art. 2512 C.C. e 2514 C.C. senza fini di speculazione privata.-----

ART. 4 - La società ha per oggetto l'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci e di terzi di quanto segue:-----

- realizzazione di interventi a carattere sociale, psicologico, pedagogico, ricreativo ed assistenziale a persone della prima infanzia, inferme, della terza età e a soggetti portatori di handicaps fisici e psicofisici;-----

- istituzione e gestione di soggiorni di vacanze e cura e di un centro per la promozione della vita di relazione e per lo svolgimento di attività di tipo culturale ed educativo: teatro, musica, problemi del territorio, ricerche, valorizzazioni delle tradizioni popolari.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi ad eccezione delle operazioni di cui al D.Lgs. 58/98 e 385/93 e nel rispetto della Circolare CIRC pubblicata sulla G.U. dell'11/3/1994 n. 58, nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

- la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;-----

- è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;-----

- curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli artt. 2519 2° comma e 2522 del C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.-----

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità-Giudiziaria o per legge) che possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. La priorità nell'accettazione dei soci terrà conto della oggettiva condizione di difficoltà del richiedente, non escludendo tuttavia dal prendere in considerazione richiedenti che, per capacità professionali, attitudini particolari od altro, possano essere inseriti nella società.-----

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci, anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.-----

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.-----
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano proprio o vi abbiano interesse diretta, imprese identiche od affini alla esercitata Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dopo l'ammissione.-----

Oltre ai soci previsti possono essere soci della Cooperativa, in ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, nuovi soci che potranno essere ammessi in una speciale categoria della "Soci operatori speciali" di cui all'art. 2527 comma 3° C.C.-----

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta:-----

1 - Un ristorno inferiore rispetto a quello attribuito ai soci operatori ordinari, in relazione ai corsi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa;-----

2 - il diritto di voto può essere esercitato solo nelle assemblee ordinarie;-----

3 - la preclusione a rappresentare altri soci nelle assemblee ordinarie;-----

4 - la non eleggibilità nell'organo amministrativo della cooperativa;-----

5 - la preclusione dall'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 2422 e 2545-bis del C.C.-----

A tali soci si applicano integralmente le disposizioni in tema di recesso e d'esclusione, a condizione che essi rispettino i doveri inerenti alla formazione professionale, al raggiungimento di livelli qualitativi predeterminati, al rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa.-----

Il numero di tali soci non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei operatori. Trascorsi cinque anni dalla iscrizione il socio operatore speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci operatori.-----

ART.6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:-----

a) indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, professione;-----

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non potrà essere inferiore a Euro 25,82 nè superiore al limite massimo fissato della legge;-----

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:-----

a) denominazione, sede, attività;-----

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;-----

c) caratteristiche ed entità degli associati ed in particolare l'attività svolta, le esperienze professionali, le specifiche competenze.-----

d) quote da sottoscrivere.-----

Allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.-----

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7.--
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) dell'art.22. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazio-

ne nel libro soci.-----

ART.7 - I soci dovranno versare la tassa di ammissione se è nella misura stabilita dall'Organo amministrativo e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma b) del precedente art.6.-----

Essi sono obbligati:-----

a) al versamento immediato della tassa di ammissione;-----

b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22; -----

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate agli organi sociali;-----

d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa se persone fisiche.-----

ART.8 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.-----

ART.9 - I soci che vengano a trovarsi in condizioni di sopravvenuta inabilità (art. 11) possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.-----

Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.-----

I suddetti soci non hanno alcun diritto nell'ambito della gestione, amministrazione e controllo della Cooperativa.-----

-----TITOLO IV-----

-----RECESSO -DECADENZA -ESCLUSIONE-----

ART.10 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'ente o persona giuridica.-----

ART.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, che da più di cinque anni non partecipi direttamente col proprio lavoro alle attività della Cooperativa, salvo che l'organo amministrativo per proprie valutazioni legate a possibili futuri reimpieghi del socio non disponga una proroga che comunque non potrà superare un anno. Per attività lavorativa del socio si intendono anche tutte quelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10/09/2003.-----

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

L'esame della pratica deve essere effettuata dall'Organo amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di recesso. Oppure d'ufficio entro lo stesso termine in cui si viene a conoscenza dello stato del socio.-----

ART.12 - La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.-----

ART.13 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:-----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);-----

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8;-

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

f) che nell'esercizio del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 del C.C.;-----

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;-----

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.-----

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.-----

ART.14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere motivate e comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, saranno demandate alla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Pescara.-----

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuovere, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio che non si rimette al giudizio della Camera arbitrale può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

ART.15 - I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.-----

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.-----

ART.16 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilanci dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.-----

In caso di morte del socio il rapporto associativo continua con gli eredi secondo il diritto comune fermo restando il possesso da parte di questi ultimi dei requisiti professionali e di legge previsti dall'art.5 del presente statuto.-----

ART.17 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.-----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno, devolute, con deliberazione dell'Organo amministrativo, a riserva legale.-----

ART.18 - -----

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali fonti di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.-----

-----TITOLO V-----

-----TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI-----

ART.19 - Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art.24, estensibili anche ai soci cooperatori speciali nei limiti previsti dall'art. 5.----

ART.20 - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.-----

Tutte le questioni relative alle retribuzioni dei soci, e le eventuali integrazioni annuali di bilancio, o periodiche in sede di liquidazione di ogni lavoro o fornitura, come pure tutte le questioni relative alla sospensione od alla esclusione dei soci, non possono essere portate in sede sindacale, essendo di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dell'assemblea dei soci.-----

All'uopo la cooperativa è già in possesso di apposito regolamento interno, che regola le norme organizzative e disciplinari del lavoro, nonché i rapporti di dipendenza, i criteri di massima per la determinazione delle remunerazioni e per il riparto dell'eventuale utile sulla base della qualifica professionale dei soci prestatori di opera e delle ore di lavoro prestato.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

ART.21 - Il patrimonio della società è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a €. 25,82 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;-----
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti, con le tasse di ammissione;-----
- c) da eventuali riserve straordinarie;-----
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;-----
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;-----
- f) fondo sovrapprezzo quote sociali;-----
- g) quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed eredi.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.-----

Le riserve sono indivisibili non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.-----

ART.22 - Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:-----

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;-----
- b) il restante nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.-----

ART.23 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo

e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.-----

ART.24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del C.C., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.-----

Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. In tale relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando lo richiedono particolare esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.-----

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----

b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;-----

c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al tasso legale di interesse ragguagliato al loro ammontare. A tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;-----

d) a eventuale riserva straordinaria.-----

La parte residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria deve essere ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità di lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale, con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno; le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate, previa deliberazione dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali, sino al massimale consentito dalle leggi vigenti o accantonate in apposito fondo.-----

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare, in deroga alle disposizioni del comma precedenti, di destinare i residui attivi totalmente alla riserva legale ordinaria, fatta eccezione per la destinazione di cui alla lettera b).-----

ART.25 - Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.-----

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la coo-

perativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione per il tramite della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pescara-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

ART.26 - Sono organi della società:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) l'Organo amministrativo;-----

c) il presidente, l'amministratore;-----

d) il Collegio sindacale.-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

ART.27 - -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.-----

ART.28 - L'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso dovrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci ed agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro di soci.-----

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.-----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni in cui ha sede il notaio ne caso ricorresse la necessità della sua presenza.-----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

ART.29 - L'assemblea ordinaria:-----

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;-----

2) procede alla nomina delle cariche sociali; -----

3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o le medaglie di presenza per il triennio;-----

4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----

5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci;-----

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.---

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi ed eccezionalmente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.-----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o vi sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta nei 10 giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.-----

ART.30 - In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

ART.31 - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.---

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nel libro soci salvo quanto previsto per i soci cooperatori speciali nell'art. 5.-----

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. I soci cooperatori persone giuridiche hanno diritto a n. 3 voti.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.-----

ART.32 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; socio delegato non può rappresentare più di un socio.-----

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha tre voti.-----

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

ART.33 - La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:-----

- da un amministratore scelto obbligatoriamente tra i soci,-----

- da un consiglio di amministrazione, scelto tra i soci cooperatori e composto da tre

membri a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;-----

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.-----

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

ART.34 - Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quello dei suoi membri che sia chiamato a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vice Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.-----

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.-----

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado. A parità di voti nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:-----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;-----

b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;-----

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;-----

d) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni, diritti immobiliari e mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito, di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;-----

Autografo "A" ad atto
Fascicolo AMICARELLI
raccolta n. 15.124

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

ART. 1 - Si è costituita con sede in Loreto Aprutino, la società Cooperativa denominata "SOC. COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO". Essa è costituita per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 08/11/91 n. 381 oltre a quanto specificato negli articoli 3 e 4.-----

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, sede, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze al di fuori del territorio comunale.---
Su delibera dell'Organo Amministrativo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.-----

ART. 2 - La cooperativa ha la durata di anni 50 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.---

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

ART. 3 - Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di offrire una serie di servizi sociali a Enti Pubblici, o unità private ecc..., in modo da soddisfare sia i bisogni più immediati sia di interpretare e risolvere le esigenze di carattere sociale, culturale, ricreativo della comunità e delle persone. La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità prevalente a norma dell'art. 2512 C.C. e 2514 C.C. senza fini di speculazione privata.-----

ART. 4 - La società ha per oggetto l'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci e di terzi di quanto segue:-----

- realizzazione di interventi a carattere sociale, psicologico, pedagogico, ricreativo ed assistenziale a persone della prima infanzia, inferme, della terza età e a soggetti portatori di handicaps fisici e psicofisici;-----

- istituzione e gestione di soggiorni di vacanze e cura e di un centro per la promozione della vita di relazione e per lo svolgimento di attività di tipo culturale ed educativo: teatro, musica, problemi del territorio, ricerche, valorizzazioni delle tradizioni popolari.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi ad eccezione delle operazioni di cui al D.Lgs. 58/98 e 385/93 e nel rispetto della Circolare CIRC pubblicata sulla G.U. dell'11/3/1994 n. 58, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

- la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;-----

- è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;-----

- curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli artt. 2519 2° comma e

2522 del C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità-Giudiziaria o per legge) che possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. La priorità nell'accettazione dei soci terrà conto della oggettiva condizione di difficoltà del richiedente, non escludendo tuttavia dal prendere in considerazione richiedenti che, per capacità professionali, attitudini particolari od altro, possano essere inseriti nella società.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci, anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano proprio o vi abbiano interesse diretta, imprese identiche od affini alla esercitata Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dopo l'ammissione.

Oltre ai soci previsti possono essere soci della Cooperativa, in ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, nuovi soci che potranno essere ammessi in una speciale categoria della "Soci operatori speciali" di cui all'art. 2527 comma 3° C.C..

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta:

1 - Un ritorno inferiore rispetto a quello attribuito ai soci operatori ordinari, in relazione ai corsi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa;

2 - il diritto di voto può essere esercitato solo nelle assemblee ordinarie;

3 - la preclusione a rappresentare altri soci nelle assemblee ordinarie;

4 - la non eleggibilità nell'organo amministrativo della cooperativa;

5 - la preclusione dall'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 2422 e 2545-bis del C.C..

A tali soci si applicano integralmente le disposizioni in tema di recesso e d'esclusione, a condizione che essi rispettino i doveri inerenti alla formazione professionale, al raggiungimento di livelli qualitativi predeterminati, al rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa.

Il numero di tali soci non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei operatori. Trascorsi cinque anni dalla iscrizione il socio operatore speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci operatori.

ART.6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

a) indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, professione;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non potrà essere inferiore a Euro 25,82 nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, attività;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati ed in particolare l'attività svolta, le espe-

rienze professionali, le specifiche competenze.-----

d) quote da sottoscrivere.-----

Allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.-----

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7.--
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) dell'art.22. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.-----

ART.7 - I soci dovranno versare la tassa di ammissione se è nella misura stabilita dall'Organo amministrativo e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma b) del precedente art.6.-----

Essi sono obbligati:-----

a) al versamento immediato della tassa di ammissione;-----

b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22; -----

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate agli organi sociali;-----

d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa se persone fisiche.-----

ART.8 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.-----

ART.9 - I soci che vengano a trovarsi in condizioni di sopravvenuta inabilità (art. 11) possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.-----

Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.-----

I suddetti soci non hanno alcun diritto nell'ambito della gestione, amministrazione e controllo della Cooperativa.-----

-----TITOLO IV-----

-----RECESSO -DECADENZA -ESCLUSIONE-----

ART.10 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'ente o persona giuridica.-----

ART.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, che da più di cinque anni non partecipi direttamente col proprio lavoro alle attività della Cooperativa, salvo che l'organo amministrativo per proprie valutazioni legate a possibili futuri reimpieghi del socio non disponga una proroga che comunque on potrà superare un anno. Per attività lavorativa del socio si intendono anche tutte quelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10/09/2003.-----

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.-----

L'esame della pratica deve essere effettuata dall'Organo amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di recesso. Oppure d'ufficio entro lo stesso termine in cui si viene a conoscenza dello stato del socio.-----

ART.12 - La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.-----

ART.13 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:-----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);-----

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8;-----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

f) che nell'esercizio del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 del C.C.;-----

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;-----

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.-----

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.-----

ART.14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere motivate e comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, saranno demandate alla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Pescara.-----

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuovere, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio che non si rimette al giudizio della Camera arbitrale può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

ART.15 - I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.-----

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.-----

ART.16 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.-----

In caso di morte del socio il rapporto associativo continua con gli eredi secondo il diritto comune fermo restando il possesso da parte di questi ultimi dei requisiti professionali e di legge previsti dall'art.5 del presente statuto.-----

ART.17 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.-----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno, devolute, con deliberazione dell'Organo amministrativo, a riserva legale.-----

ART.18 - -----

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali fonti di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.-----

-----TITOLO V-----

-----TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI-----

ART.19 - Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art.24, estensibili anche ai soci cooperatori speciali nei limiti previsti dall'art. 5.----

ART.20 - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.-----

Tutte le questioni relative alle retribuzioni dei soci, e le eventuali integrazioni annuali di bilancio, o periodiche in sede di liquidazione di ogni lavoro o fornitura, come pure tutte le questioni relative alla sospensione od alla esclusione dei soci, non possono essere portate in sede sindacale, essendo di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dell'assemblea dei soci.-----

All'uopo la cooperativa è già in possesso di apposito regolamento interno, che regola le norme organizzative e disciplinari del lavoro, nonché i rapporti di dipendenza, i criteri di massima per la determinazione delle remunerazioni e per il riparto dell'eventuale utile sulla base della qualifica professionale dei soci prestatori di opera e delle ore di lavoro prestato.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

ART.21 - Il patrimonio della società è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a €. 25,82 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;-----
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti, con le tasse di ammissione;-----
- c) da eventuali riserve straordinarie;-----
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;-----

- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;-----
f) fondo sovrapprezzo quote sociali;-----
g) quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed eredi.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.-----

Le riserve sono indivisibili non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.-----

ART.22 - Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:-----

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;-----
b) il restante nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.-----

ART.23 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.-----

ART.24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del C.C., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.-----

Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. In tale relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando lo richiedono particolare esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.-----

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:-----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----
b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;-----
c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al tasso legale di interesse ragguagliato al loro ammontare. A tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;-----
d) a eventuale riserva straordinaria.-----

La parte residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria deve essere ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità di lavoro

da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale, con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno; le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate, previa deliberazione dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali, sino al massimale consentito dalle leggi vigenti o accantonate in apposito fondo.-----

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare, in deroga alle disposizioni dei comma precedenti, di destinare i residui attivi totalmente alla riserva legale ordinaria, fatta eccezione per la destinazione di cui alla lettera b).-----

ART.25 - Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.-----

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione per il tramite della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Pescara-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

ART.26 - Sono organi della società:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) l'Organo amministrativo;-----

c) il presidente, l'amministratore;-----

d) il Collegio sindacale.-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

ART.27 - -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.-----

ART.28 - L'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso dovrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci ed agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro di soci.-----

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni

assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.-----
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni in cui ha sede il notaio ne caso ricorresse la necessità della sua presenza.-----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

ART.29 - L'assemblea ordinaria:-----

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;-----

2) procede alla nomina delle cariche sociali; -----

3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o le medaglie di presenza per il triennio;-----

4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----

5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci;-----

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.-----

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi ed eccezionalmente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.-----

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o vi sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta nei 10 giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.-----

ART.30 - In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

ART.31 - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.---

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nel libro soci salvo quanto previsto per i soci operatori speciali nell'art. 5.-----

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. I soci operatori persone giuridiche hanno diritto a n. 3 voti.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della

votazione a scrutinio segreto.-----

ART.32 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; socio delegato non può rappresentare più di un socio.-----

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha tre voti.-----

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

ART.33 - La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:-----

- da un amministratore scelto obbligatoriamente tra i soci,-----

- da un consiglio di amministrazione, scelto tra i soci cooperatori e composto da tre membri a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;-----

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.-----

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

ART.34 - Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.-----
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quello dei suoi membri che sia chiamato a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vice Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, comma 5 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.-----

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.-----

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado. A parità di voti nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per

la gestione della società. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:-----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;-----
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;-----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;-----
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni, diritti immobiliari e mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito, di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;-----
- e) concorrere a gare d'appalto per opere inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;-----
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma facilitarne l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----
- g) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà al presidente del Consiglio di Amministrazione e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;-----
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione;-----
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;-----
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;-----
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;-----
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto.-----

ART.35 - In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.-----

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.-----

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.-----

-----II PRESIDENTE-----

ART.36 - La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti, agli amministratori delegati e gli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra loro congiunta e disgiunta secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina.-----

-----II COLLEGIO SINDACALE-----

ART.37 - La nomina del Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti è obbligatoria nei casi di legge.-----

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.-----

Ove non sia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile potrà essere affi-

dato ad un revisore contabile.-----

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----

ART.38 - Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservazione delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che assolve a tutte le altre funzioni; attribuitegli dalla legge. I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarli verbale da inserire nell'apposito libro.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento-----

ART. 39 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.--

ART.40 - In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci deve essere devoluto a norma dell'art.26 del DLCPS 14.12.1947 n.1577 e successive variazioni, a Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In caso di controversia decide il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

ART. 41 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.-----

ART. 42 - Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 21-24 e 40 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.-----

ART. 43 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.-----

F.to: Patrizia Chiavaroli-----

F.to: Erminia Amicarelli notaio-----

